

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV^a, decisione 15 dicembre 1891, *Comune di S. Nicola La Strada*.

Giustizia amministrativa — Autorizzazione alle liti — Decisione della Giunta prov. amministrativa — Ricorso alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato — Inammissibilità (L. 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 28).

Non è ammissibile il ricorso alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato contro una decisione della Giunta prov. amministrativa che nega ad un Comune l'autorizzazione ad iniziare una lite riguardante beni stabili, se prima non si è esaurita la via gerarchica con ricorso al Governo del re. (1)

La Sezione, ecc. — Attesochè la disposizione dell'art. 173 della legge comunale, per la quale nessun Comune può intentare in giudizio un'azione relativa a diritti sopra beni stabili senza l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, è certamente d'ordine tutelare dell'Amministrazione comunale, diretta com'è ad impedire che azzardate deliberazioni possano trarre i Comuni in litigi inconsulti e pericolosi, con sperpero e danno del loro patrimonio.

Attesochè i Consigli comunali contro le decisioni delle Giunte provinciali possono però ricorrere al Governo del Re a dettame dell'art. 172, e la giurisprudenza della IV^a Sezione fu costante nel ritenere che questo rimedio d'ordine gerarchico, per la subordinazione che tengono al potere tutte le autorità ed i corpi preposti alla vigilanza governativa nell'amministrazione dei Comuni, compete ai corpi amministrati contro tutte le deliberazioni delle Giunte provinciali emanate in sede d'autorità tutoria; onde non potrebbe non estendersi anche al caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio per far valere pretese, ragioni di diritto immobiliare in confronto dei privati, quantunque l'art. 173, che parla dell'autorizzazione, venga dopo a quello con cui genericamente si stabilisce sulla facoltà di ricorrere contro le decisioni che i Comuni ritengono lesive dei loro interessi.

Attesochè il principio che contro il provvedimento col quale la Giunta provinciale amministrativa abbia negato a un corpo morale l'autorizzazione a stare in giudizio debba essere sperimentato il rimedio ordinario del ricorso gerarchico prima di adire la IV^a Sezione del Consiglio di Stato fu già ritenuto in materia di Opere pie (decisione 14 maggio 1891, Rotundi) ed una eguale ragione di legge concorre a farlo mantenere nella sua integrità anche di fronte ai Comuni, i quali abbiano motivo di dolersi di un diniego di questo genere.

Attesochè il Comune di S. Nicola la Strada non ha interposto ricorso in via gerarchica contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa, della quale è venuto a gravarsi invece direttamente alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato, dimenticando che il ricorso in sede contenziosa non potrebbe essere ammesso se non quando il diniego contro cui si ricorre fosse definitivo, o in altri termini fosse il risultato dell'ultimo provvedimento emanato in via gerarchica, e con ciò ponendosi in urto col disposto della prima parte dell'art. 28 della richiamata legge sul Consiglio di Stato, l'osservanza e l'applicazione del quale nel caso concreto non può condurre ad altra conseguenza che a quella della inammissibilità del ricorso.

Attesochè niuna statuizione occorra riguardo alle spese non domandate da nessuna delle parti.

Per questi motivi, dichiara inammissibile il ricorso, ecc.